



Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)

Regolamento sul trattamento dei dati sensibili

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 131 DEL 16.06.2004**

INDICE SOMMARIO

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
ART. 2	Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi	pag. 1

ARTICOLO 1 **Oggetto del Regolamento**

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 2003, n° 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 30, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D. lgs n° 196/2003 (artt. 59, 60, 62 n 73, 86, 95 e 112);

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. lgs. n° 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, fermo restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D. lgs. n° 196/2003.

ARTICOLO 2 **Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi**

In attuazione dell'art. 59 del D. lgs. n° 196/2003, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, dal D. lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dalle altre disposizioni in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del D. lgs. n° 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n° 196/2003, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.